

Bruxelles, 8 giugno 2016
(OR. en)

9841/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0269 (COD)**

**GENVAL 66
JAI 527
MI 421
COMPET 355
COMIX 425
CODEC 816**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (prima lettura) = Orientamentogenerale

1. Il 18 novembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Nel 2015 si sono tenute due riunioni del Gruppo per le questioni generali, valutazione compresa (GENVAL). In seguito al completamento, nel gennaio 2016, del primo ciclo di discussioni sulla proposta, la presidenza ha presentato al Gruppo GENVAL un testo riveduto della stessa, che tiene conto il più possibile delle varie preoccupazioni sollevate dalle delegazioni. Il Gruppo GENVAL ha discusso il testo riveduto alla riunione dell'8 febbraio 2016.
2. Al fine di ottenere orientamenti politici su alcuni aspetti della proposta, la presidenza ha invitato i ministri a discutere di cinque questioni fondamentali alla sessione del Consiglio del 10 marzo 2016.

3. In seguito agli attentati terroristici di Bruxelles del 22 marzo 2016, nella sessione del 24 marzo 2016 i ministri della giustizia e degli affari interni hanno espresso la necessità di perseguire in modo risoluto il rapido completamento della legislazione in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco.
4. L'11 e il 25 aprile 2016 il Gruppo GENVAL ha discusso nuovamente la proposta, ponendo l'accento sulle specifiche tecniche che consentono di vietare alcune armi da fuoco (categoria A, allegato I) e sulle eventuali deroghe a tale divieto. Al fine di fornire ulteriori orientamenti sulla proposta, alla riunione dell'11 maggio 2016 il Coreper ha tenuto un dibattito orientativo su tali questioni fondamentali.
5. Sulla base dei risultati di tale discussione la presidenza ha riveduto il testo, che è stato discusso dai consiglieri GAI il 13 maggio 2016. Il 19 maggio 2016 è stata presentata un'ulteriore proposta riveduta al Gruppo GENVAL. Ulteriori discussioni hanno avuto luogo nella riunione dei consiglieri GAI del 25 maggio 2016.
6. A seguito dell'esame del Coreper del 1° giugno 2016 la presidenza ha modificato la proposta di compromesso per venire incontro, quanto possibile, alle preoccupazioni espresse. Ulteriori modifiche sono state apportate a seguito della riunione dei consiglieri GAI del 3 giugno 2016.
7. Il testo che ne è risultato è stato discusso dal Coreper l'8 giugno 2016 raccogliendo un considerevole consenso tra le delegazioni. Le modifiche e le soppressioni rispetto alla proposta iniziale della Commissione sono rispettivamente sottolineate o indicate con (...).
8. *Tenuto conto di quanto precede, si invita il Consiglio ad approvare un orientamento generale sulle modifiche alla direttiva vigente sulle armi da fuoco che figurano nell'allegato della presente nota.*

Proposta^{1 2} di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/477/CEE³ del Consiglio ha definito una misura di accompagnamento per il mercato interno. Essa ha stabilito un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro parti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza adeguate al tipo di prodotti in questione.

¹ Con la partecipazione dei paesi associati.

² Testo rilevante ai fini del SEE.

³ Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

- (2) In risposta ai recenti atti terroristici, che hanno evidenziato lacune nell'applicazione della direttiva 91/477/CEE, in particolare per quanto riguarda la disattivazione delle armi, la convertibilità e le norme sulla marcatura, il "programma europeo sulla sicurezza", adottato nell'aprile 2015, e la dichiarazione dei ministri al Consiglio Affari interni del 29 agosto 2015 chiedono la revisione di tale direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l'utilizzo da parte dei criminali.
- (2 bis) Una volta che le armi da fuoco sono acquisite e detenute legalmente in conformità delle disposizioni della presente direttiva, si dovrebbero applicare le disposizioni nazionali relative al porto d'armi o alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo.
- (3) (...)
- (4) (...)
- (5) Per evitare che i collezionisti diventino una (...) potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri possono autorizzare collezionisti ad acquisire e detenere armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni in linea con la presente direttiva. Inoltre, in singoli casi particolari e nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza, gli Stati membri possono, fatto salvo un riesame periodico, autorizzare collezionisti ad acquisire e detenere armi da fuoco proibite.
- (6) Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere oggetto della presente direttiva.
- (7) Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione di armi disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che le armi da fuoco disattivate rientrino nel campo d'applicazione della presente direttiva. Inoltre, prendendo in considerazione i principi di disattivazione delle armi da fuoco previsti dalla decisione del Consiglio dell'11 febbraio 2014⁴, che recepisce nel quadro giuridico dell'UE il "Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni", è opportuno fornire una definizione di "disattivazione" in conformità dei principi summenzionati.
- (7 bis) Per le armi da fuoco più pericolose occorre inoltre introdurre norme più rigorose per garantire che non ne siano autorizzati la detenzione e gli scambi, fatte salve alcune deroghe limitate. (...) Nei casi in cui tali norme non vengano rispettate gli Stati membri dovrebbero adottare le misure del caso, compreso il sequestro di tali armi da fuoco.

⁴ Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7).

- (7 ter) Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco proibite a fini d'istruzione, culturali (compresi film e spettacoli teatrali), di ricerca o storici. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter autorizzare privati ad acquisire e detenere armi da fuoco altrimenti proibite e loro parti essenziali a fini di difesa nazionale, come nel contesto dell'addestramento militare volontario previsto ai sensi del diritto degli Stati membri.
- (7 quater) La direttiva non dovrebbe impedire a armaioli e intermediari di trattare armi da fuoco proibite a norma della presente direttiva nei casi in cui l'acquisizione e la detenzione di tali armi da fuoco siano autorizzate in via eccezionale, laddove il loro trattamento sia necessario ai fini della disattivazione o della conversione, oppure ogniqualvolta consentito nei casi previsti dalla presente direttiva. La direttiva non dovrebbe inoltre impedire a armaioli e intermediari di trattare tali armi da fuoco nei casi che non rientrano nel campo di applicazione della stessa, come le armi da fuoco da esportare al di fuori dell'Unione europea o le armi destinate a essere acquisite dalle forze armate o dalla polizia.
- (8) Al fine di garantirne la tracciabilità, tutte le armi da fuoco (...) e le loro parti essenziali che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva dovrebbero essere registrate in registri nazionali.
- (9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di tale conversione (...), determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di cartucce. Di conseguenza, dovrebbe essere proibito l'uso civile delle armi da fuoco semiautomatiche dotate di un caricatore fisso che consente di sparare un numero elevato di cartucce, nonché delle armi da fuoco semiautomatiche combinate con un caricatore amovibile con un elevato numero di cartucce. Anche tali caricatori, come i caricatori fissi o amovibili, nonché i nastri, dovrebbero essere proibiti. I caricatori trovati nel possesso di persone dovrebbero essere sequestrati, insieme alle eventuali armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale su cui potrebbero essere montati, anche se la detenzione di tali armi da fuoco era autorizzata. Le persone in questione dovrebbero inoltre essere private dell'autorizzazione.
- (10) Al fine di evitare che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura. Dette norme dovrebbero applicarsi esclusivamente alle armi da fuoco e alle parti essenziali immesse sul mercato a decorrere dalla data entro cui gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni essenziali della presente direttiva.

- (11) Le armi da fuoco possono essere usate per ben più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco e alle loro parti essenziali dovrebbero essere conservati per [20] anni dopo la distruzione da parte delle autorità competenti. L'accesso a tali dati registrati e a tutti i dati personali corrispondenti è limitato alle autorità competenti e consentito soltanto fino a dieci anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco in questione ai fini del rilascio o della revoca delle autorizzazioni, comprese le eventuali imposizioni di sanzioni amministrative, e fino a vent'anni dopo la distruzione se necessario per l'applicazione del diritto penale.
- (12) La vendita di armi da fuoco e loro parti essenziali mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online dell'autenticità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno (...) migliorare le disposizioni specifiche per le vendite (...) mediante canali di comunicazione a distanza, in particolare Internet.
- (13) Il rischio che armi acustiche e altri tipi di armi a salve siano convertiti in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti terroristici recenti sono state utilizzate tali armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di armi da fuoco convertite per commettere reati, in particolare inserendole nel campo di applicazione della direttiva. È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione (...) in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.
- (13 bis) Gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco ("riproduzioni di armi da fuoco"), ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere convertiti per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.
- (13 ter) Le armi da fuoco e munizioni dovrebbero essere custodite in modo sicuro quando non sono soggette a un controllo immediato. Se non sono custodite in una cassaforte, armi e munizioni dovrebbero essere custodite separatamente. I criteri relativi alla (...) custodia dovrebbero essere definiti dalle norme nazionali.
- (14) Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri, la Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri. La valutazione della Commissione può essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

- (15) Al fine di garantire un adeguato scambio d'informazioni tra Stati membri sulle autorizzazioni concesse e rifiutate, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di un atto per consentire agli Stati membri di porre in essere un siffatto sistema di scambio d'informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.⁵ In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
- (16) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (17 bis) Al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente direttiva si dovrebbe applicare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Qualora i dati personali raccolti ai sensi della presente direttiva siano trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, le autorità dovrebbero ottemperare alle norme adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

⁵ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'iniziativa in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/477/CEE.
- (20) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva e la direttiva 91/477/CEE del Consiglio costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nell'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio.
- (21) (...)
- (22) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva e la direttiva 91/477/CEE del Consiglio costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nell'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio.
- (23) (...)
- (24) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva e la direttiva 91/477/CEE del Consiglio costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nell'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/477/CEE è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 bis è soppresso;
 - aa) il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente:

"1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "parte essenziale" si intende (...) la canna, (...), la carcassa, il fusto, comprese sia la parte superiore sia quella inferiore, se del caso, il carrello, (...) il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta (...) che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.";

b) il paragrafo 1 sexies è sostituito dal seguente:

"1 sexies. Ai fini della presente direttiva, per "intermediario" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica (...) o forma di partenariato residente o stabilito in uno Stato membro i cui (...) servizi (...) consistono integralmente o parzialmente (...)

a) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette (...) all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni, o

b) nell'organizzazione del loro trasferimento all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro, da uno Stato membro verso un paese terzo o da un paese terzo a uno Stato membro (...).";

c) all'articolo 1 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"1 septies. Ai fini della presente direttiva, per "armi d'allarme o da segnalazione" si intendono (...) i dispositivi con alloggiamento del caricatore (...) progettati per sparare esclusivamente proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche da segnalazione. (...)

1 octies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da saluto e acustiche" si intendono armi da fuoco specificamente convertite per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in eventi quali spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi. (...)

1 nonies. (...);

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state disattivate così che tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco siano state rese definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in modo da permettere un'eventuale riattivazione (...), ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione (...)⁷

1 undecies. Ai fini della presente direttiva, per "museo" si intende un'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, mostra ed effettua ricerche sulle armi da fuoco, sulle loro parti essenziali e sulle munizioni a fini educativi, didattici e ricreativi;

1 duodecies. Ai fini della presente direttiva, per "collezionista" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che si dedica alla collezione e conservazione delle armi da fuoco (...), e che sia riconosciuta come tale da uno Stato membro.";

cc) il paragrafo 2 ter è sostituito dal seguente:

"Ai fini della presente direttiva si intende per "traffico illecito" (...) l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto (...) o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato membro se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità delle disposizioni della presente direttiva o se le armi da fuoco assemblate non sono provviste di marcatura in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1.";

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62).

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della presente direttiva, per "armaiolo" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente in una o più operazioni fra le seguenti:

- i) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione o trasformazione di armi da fuoco o parti essenziali (...) di armi da fuoco; oppure
- ii) fabbricazione, commercio, scambio (...) o trasformazione di munizioni.";

2) all'articolo 2 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo, quando si utilizzano armi acquisite e detenute legalmente a norma della presente direttiva.

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia o delle autorità pubbliche. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali (...) disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE⁸ .";

⁸ Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

3) all'articolo 4 i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per quanto concerne le armi da fuoco fabbricate o importate nell'Unione dopo la data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le parti essenziali di un'arma da fuoco immesse sul mercato siano state:

i) provviste di una marcatura unica, chiara e permanente senza indugio dopo la fabbricazione o importazione nell'Unione e

ii) (...) registrate in conformità della presente direttiva senza indugio dopo la fabbricazione o importazione nell'Unione.

La Commissione adotta le specifiche tecniche per la marcatura. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

2. Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco (...) e le sue parti essenziali, gli Stati membri esigono, senza indugio (...) dopo la fabbricazione (...) o (...) l'importazione nell'Unione (...), una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, la marca, il modello (...) il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore. Qualora la parte essenziale sia troppo piccola per poter essere provvista di una marcatura contenente tutte queste informazioni, la marcatura deve contenere almeno un numero di serie.

I requisiti di marcatura per un'arma da fuoco che riveste una particolare importanza storica sono fissati dal diritto nazionale.

(...)

(...)

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo che risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.

A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili del 1° luglio 1969.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco o di parti essenziali di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica adeguata che consente di identificare l'entità che effettua il trasferimento.

3. (...);

4) l'articolo 4, paragrafo 4, è così modificato:

a) al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale archivio registra:

- il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie di ciascuna arma da fuoco, nonché le sue parti essenziali; e
- i nomi e gli indirizzi dei fornitori e degli acquirenti o dei detentori dell'arma da fuoco o delle sue parti essenziali.

Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione relativa alle armi da fuoco e alle loro parti essenziali, compresi i dati personali corrispondenti, siano conservati dalle autorità competenti per un periodo di 20 anni in seguito alla loro distruzione.

Tali registrazioni e i dati personali corrispondenti sono accessibili:

- alle autorità competenti ai fini del rilascio o della revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 o ai fini dei procedimenti fiscali o doganali fino a 10 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o delle sue parti essenziali, e

- alle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali fino a 20 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o delle sue parti essenziali.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano cancellati alla scadenza dei periodi di cui al paragrafo precedente. Questo obbligo non pregiudica i casi in cui dati personali specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o per l'esecuzione di sanzioni penali e sono usati in tale contesto specifico, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Durante tutto il loro periodo di attività gli armaioli e gli intermediari sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte ogni arma da fuoco e ogni parte essenziale di arma da fuoco oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne(...) consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente.

Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli e gli intermediari consegnano detto registro all'autorità nazionale competente per l'archivio di cui al primo comma.

Ogni Stato membro garantisce che i registri degli armaioli e degli intermediari stabiliti nel suo territorio siano collegati all'archivio computerizzato delle armi da fuoco e (...)delle parti essenziali (...).";

4 bis) l'articolo 4 bis è così modificato:

"Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda la categoria C (...), che siano specificamente autorizzate ad acquisire e detenere tali armi da fuoco conformemente al diritto nazionale.";

5) l'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 ter

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a regolamentare le attività degli armaioli e degli intermediari. Tale sistema comporta almeno le seguenti misure:
 - a) registrazione degli armaioli e degli intermediari che operano sul territorio di ciascuno Stato membro; e
 - b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di armaioli e intermediari nel loro territorio.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1, lettera b), include almeno un controllo dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.";

6) gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 5

- 1 Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri autorizzano ad acquisire e detenere armi da fuoco soltanto persone che abbiano un motivo valido e che:
 - a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con mezzi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

- b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza; la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.
- c) (...)
2. Gli Stati membri possono subordinare il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 (...) a un esame medico, anche psicologico.
- Gli Stati membri revocano (...) le autorizzazioni alla detenzione di armi da fuoco (...) qualora le condizioni in base a cui le autorizzazioni erano state rilasciate non sussistano più.
- Gli Stati membri non vietano a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma da fuoco acquisita in un altro Stato membro a meno che non vietino l'acquisizione dello stesso tipo di arma da fuoco nel proprio territorio.
3. Gli Stati membri provvedono affinché un'autorizzazione ad acquisire o un'autorizzazione a detenere un'arma da fuoco rientrante nella categoria A o B dell'allegato I sia revocata qualora la persona cui era stata concessa venga trovata illegalmente in possesso di un caricatore della categoria A 9 dell'allegato I.

Articolo 6

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni elencate nella categoria A dell'allegato I. Essi provvedono affinché (...) tali armi da fuoco, parti essenziali e munizioni detenute illegalmente in violazione di tale divieto siano sequestrate.
2. Per la protezione delle infrastrutture critiche e delle spedizioni commerciali e dei convogli di elevato valore, a fini di difesa nazionale, d'istruzione, culturali, di ricerca e storici e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere in singoli casi speciali autorizzazioni per tali armi da fuoco, parti essenziali e munizioni ove non sia contrario alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico.

3. Gli Stati membri possono autorizzare armaioli o intermediari, nell'esercizio delle rispettive professioni, [come definito ai sensi della presente direttiva] ad acquisire, fabbricare, disattivare, riparare, fornire, trasferire e detenere armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza.
- 3 bis. Gli Stati membri possono autorizzare musei ad acquisire e detenere armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni rientranti nelle categorie A e B nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza.
- 3 ter. (...)
- 3 quater. Gli Stati membri possono autorizzare i tiratori a segno ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche e caricatori rientranti nelle categorie A.6, A.7 e A.9 dell'allegato I, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) svolgimento di una soddisfacente valutazione medica e psicologica approfondita dell'affidabilità del tiratore a segno, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);
 - b) fornitura delle prove relative alla partecipazione del tiratore a segno a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva ufficiale di tiro di tale Stato membro o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; e
 - c) rilascio, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi:
 - i. che il tiratore a segno è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno dodici mesi, e
 - ii. che l'arma da fuoco è necessaria per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente;
 - d) per quanto riguarda le armi da fuoco rientranti nella categoria A6, gli Stati membri che applicano un sistema militare basato sulla coscrizione generale e in cui vige da cinquant'anni un sistema di trasferimento di armi da fuoco militari a persone che lasciano l'esercito dopo aver assolto i loro obblighi militari possono concedere a dette persone, in qualità di tiratori sportivi, l'autorizzazione di conservare un'arma da fuoco usata durante il servizio militare obbligatorio. Dette armi da fuoco sono trasformate in armi semiautomatiche dall'autorità pubblica che periodicamente verifica che le persone che le usano non rappresentino un rischio per la sicurezza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c).
- 3 quinquies. Le autorizzazioni a norma del presente articolo sono riesaminate periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni.

Articolo 6 bis

1. Gli Stati membri provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni rientranti nelle categorie A, B e C (...) dell'allegato I mediante comunicazione a distanza, quale definita nell'articolo 2 della direttiva 2011/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(**), l'identità e, ove richiesto, l'autorizzazione della persona che acquisisce l'arma da fuoco o sue parti essenziali o munizioni siano controllate prima o al più tardi al momento della consegna a tale persona, da:
 - un armaiolo o un intermediario autorizzato; oppure
 - un'autorità pubblica o un suo rappresentante.

(*) GU: inserire una data: data della pubblicazione della presente direttiva di modifica + 20 giorni.

(**) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).";

7) (...)

7 bis) all'articolo 7, paragrafo 4, dopo la lettera c) è aggiunto il seguente comma:

"L'(...) autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco è riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata o prorogata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.";

7 ter) all'articolo 7, dopo il paragrafo 4 è inserito il seguente paragrafo:

"4 bis. Gli Stati membri possono rinnovare un'autorizzazione per un'arma da fuoco che rientrava nella categoria B dell'allegato I della direttiva, modificata dalla direttiva 2008/51/CE⁹, anche se l'arma da fuoco è attualmente classificata nella categoria A. Tuttavia, tali autorizzazioni possono essere rinnovate solo a persone già in possesso di un'autorizzazione anteriormente alla data di cui all'articolo 3 della presente direttiva.";

7 ter ter) all'articolo 8, il paragrafo 3 è così modificato:

"Se nel suo territorio uno Stato membro vieta o sottopone ad autorizzazione l'acquisizione e la detenzione di un'arma da fuoco della categoria B o C (...), ne informa gli altri Stati membri, che ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una carta europea d'arma da fuoco per l'arma in questione, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2.";

7 quater) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni e dei caricatori è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco cui le munizioni e i caricatori sono destinati.";

8) sono inseriti i seguenti articoli 10 bis e 10 ter:

⁹ Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5).

"Articolo 10 bis

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione (...) non possano essere convertite in armi da fuoco.

La Commissione adotta specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione (...) in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

2. Le armi da saluto e acustiche rimangono nella categoria di cui all'allegato I, parte II, corrispondente all'arma da fuoco a partire dalla quale sono state convertite.
3. Le armi d'allarme e da segnalazione non conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, sono classificate nelle categorie A e B dell'allegato I, parte II, un anno dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1.

Articolo 10 bis bis

Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia in sicurezza al fine di ridurre al minimo il rischio di accesso da parte di persone non autorizzate. Le armi da fuoco e relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente. In questo caso "sorveglianza" significa che la persona che detiene l'arma da fuoco o la munizione ne ha il controllo durante il trasporto e l'utilizzo. Il livello di controllo per le disposizioni in materia di custodia è commisurato alla categoria di arma da fuoco.

(...)

Articolo 10 ter

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato e di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco e l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

La Commissione adotta norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.";

- 9) all'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

"Articolo 11

1. Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita per corrispondenza (...) o a vendita mediante comunicazione a distanza, quale definita nell'articolo 2 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.";

- 10) all'articolo 13 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

"4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano con mezzi elettronici informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro e informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7 in base all'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata.

5. La Commissione prevede un sistema per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo. Il sistema può utilizzare un modulo del sistema di informazione del mercato interno ("IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 specificamente adattato per le armi da fuoco. La Commissione adotta e mette in vigore entro la data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo alle modalità dettagliate per lo scambio sistematico di informazioni con mezzi elettronici.";

11) l'articolo 13 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 13 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 3 bis. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4. Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

12) è inserito l'articolo 13 ter:

"Articolo 13 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(*).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

13) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare per quanto riguarda le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse alle nuove tecnologie come la stampa 3D, l'uso del codice QR e l'uso dell'identificazione a radiofrequenza (RFID). La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Entro il [data] la Commissione valuta gli elementi necessari di un sistema di scambio tra gli Stati membri delle informazioni contenute nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4. La valutazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che tiene conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.";

14) (...) l'allegato I della direttiva 91/477/CE (...) è così modificato:

a) la parte II è sostituita dalla seguente:

"Ai fini della presente direttiva, sono definite le seguenti categorie di armi da fuoco:

i) il punto A e la definizione di armi da fuoco sono soppressi;

ii) nella categoria A sono aggiunti i punti seguenti:

"6. Le armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche.

7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:

a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 cartucce senza ricaricare, se un caricatore che può contenere più di 20 cartucce è parte dell'arma da fuoco o vi è inserito, e

b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 cartucce senza ricaricare, se un caricatore che può contenere più di 10 cartucce è parte dell'arma da fuoco o vi è inserito.

8. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (ossia le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi.

9. I caricatori, atti a essere montati su armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale, o su armi da fuoco a ripetizione, aventi le seguenti caratteristiche:

a) i caricatori che possono contenere più di 20 cartucce;

b) i caricatori per armi da fuoco lunghe che possono contenere più di 10 cartucce.

Categoria B — Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

1. (...) Le armi da fuoco corte a ripetizione.
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a caricatore e camera che insieme possono contenere più di tre cartucce nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di [dodici] cartucce nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.

4 bis. Le armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).

5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre cartucce di cui alla categoria A, punto 7, lettera b).
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.

Categoria C — Armi da fuoco e armi soggette a dichiarazione

1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 6.
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.
4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.

5. Le armi d'allarme e da segnalazione conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1.

Le armi da saluto e acustiche rimangono nella categoria di cui all'allegato I, parte II, corrispondente all'arma da fuoco a partire dalla quale sono state convertite.

6. Le armi da fuoco delle categorie A, B e C che sono state disattivate conformemente al regolamento (UE) 2015/2403 sulla disattivazione.

7. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato successivamente alla data entro cui gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a disposizioni della presente direttiva diverse da quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 4 ter.

(...)

b) (...) il punto B e il (...) relativo testo sono soppressi.

(...).";

15) nella direttiva 91/477/CE, allegato I, la parte III è modificata come segue:

a) la lettera a) è soppressa;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"sono concepiti unicamente per salvataggio, macellazione o pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire correttamente utilizzati unicamente per tali scopi dichiarati;"

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"sono considerati armi antiche, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali."

d) il secondo comma è soppresso. -

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dalla pubblicazione nella GU]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. A titolo di deroga, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 36 mesi dalla pubblicazione nella GU per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 4 ter della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
4. In deroga al paragrafo 1, fino al [termine per il recepimento + 18 mesi] gli Stati membri possono sospendere il divieto di detenere i caricatori di cui alla categoria A.9 dell'allegato I della presente direttiva che sono stati acquisiti legalmente prima del [entrata in vigore della presente direttiva]. Tuttavia, gli Stati membri non consentono l'uso di tali caricatori dopo il [termine per il recepimento].
5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, per le armi da fuoco acquisite prima del [data di cui all'articolo 2, paragrafo 1], sospendere l'obbligo di dichiarare le armi da fuoco di cui alle categorie C.5, C.6 e C.7 dell'allegato I della presente direttiva fino al [termine per il recepimento + 36 mesi].
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente Il presidente